

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

OGGETTO: CONCESSIONE AL GRUPPO CACCIATORI FONTANA DEI GAI
DEL LOCALE "EX BIVACCO" ANNESSO ALL'EDIFICIO DENOMINATO
"FONTANA DEI GAI" P.ED. 1314 C.C. POVO

In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n. XX del
27/05/2025, tra:

- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche
Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA
00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott.
Maurizio Fraizingher, nato a [REDACTED], domiciliato per
la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il
patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di
Sopramonte, e

- il Sig. **Segatta Piermarco** nato a [REDACTED]
[REDACTED], rappresentante
legale del Gruppo Cacciatori Fontana dei Gai Cod. fisc. 96068690229,
si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

L'Azienda forestale concede in uso al Gruppo cacciatori Fontana dei Gai, di
seguito denominato concessionario, che accetta a mezzo del proprio predetto
rappresentante, il locale "ex bivacco" di mq. 11,46 ubicato al piano terra
dell'edificio denominato "Fontana dei Gai", identificato catastalmente dalla
p.ed. 1314 in C.C. Povo, come risulta dalla planimetria allegata (Allegato n. 1),
che forma parte integrante ed essenziale del presente atto.

Gli spazi vengono consegnati al concessionario, che li accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti.

L'Azienda non è tenuta ad alcun risarcimento qualora gli spazi presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando quindi esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli articoli 1578 e 1581 del codice civile.

Art. 2 - Impianti

Ai sensi del D.M. 37/2008 il concessionario dichiara di aver preso visione della situazione degli impianti che servono gli spazi di cui all'articolo 1.

Art. 3 - Destinazione

Gli spazi oggetto del presente contratto sono da destinarsi esclusivamente alle attività del concessionario e come punto di appoggio dello stesso, senza scopi di lucro ed in conformità con l'utilizzo e la conduzione dell'attiguo edificio "Fontana dei Gai".

Il concessionario si obbliga, dietro semplice richiesta dell'Azienda, a consentire l'utilizzo dell'immobile di cui all'articolo 1 come punto d'appoggio per le squadre di intervento e di manutenzione ambientale/forestale sulla base del programma dei lavori aziendali o in tutti i casi si renda necessaria la presenza di squadre di lavoratori in loco. L'utilizzo in tale caso si intende gratuito e non comporta riduzioni del canone annuo di concessione.

Gli spazi non possono essere adibiti a pubblico spettacolo e intrattenimento ai sensi della normativa nazionale e locale in materia di vigilanza e agibilità dei locali di pubblico spettacolo, non possedendone i requisiti prescritti.

L'Azienda si riserva di verificare il regolare utilizzo degli spazi con facoltà di

inserimento nella concessione di altre associazioni qualora risulti un sottoutilizzo degli spazi stessi da parte del concessionario, con determinazione dirigenziale, senza modifica del presente atto.

Gli spazi comuni non possono essere ingombrati per alcuna ragione e devono essere utilizzati in modo da non impedire agli altri utilizzatori di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Art. 4 - Durata

La presente concessione ha la durata di sei anni a decorrere dal 10 giugno 2025 e sino al 09 giugno 2031, con possibilità di recesso dall'una o dall'altra parte, con formale comunicazione almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.

La presente concessione è rinnovabile esclusivamente con atto espresso.

E' in ogni caso escluso il rinnovo in caso di morosità o di comprovate inadempienze da parte del concessionario.

Nelle more dell'eventuale rinnovo della concessione il concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene del medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, oltre al rimborso degli oneri accessori.

L'Azienda si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il concessionario possa opporsi.

E' escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso immobili in gestione all'Azienda.

Art. 5 - Canone

Il canone annuo è stabilito in Euro 100,00 (cento/00), che il concessionario si impegna a corrispondere all'Azienda forestale con le seguenti modalità:

- Euro 100,00 alla firma del contratto per l'annualità 2025 (fino al 09.06.2026);
- Euro 100,00 entro il 31/07/2026 per il periodo dal 10/06/2026 al 09/06/2027;
- Euro 100,00 entro il 31/07/2027 per il periodo dal 10/06/2027 al 09/06/2028;
- Euro 100,00 entro il 31/07/2028 per il periodo dal 10/06/2028 al 09/06/2029;
- Euro 100,00 entro il 31/07/2029 per il periodo dal 10/06/2029 al 09/06/2030;
- Euro 100,00 entro il 31/07/2030 per il periodo dal 10/06/2030 al 09/06/2031;

Il versamento dovrà essere effettuato con il metodo PagoPA tramite i bollettini precompilati che saranno spediti a cura dell'Azienda forestale.

Il canone di cui al presente articolo potrà essere eventualmente rideterminato annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

Il mancato pagamento del canone entro l'annualità contrattuale dà luogo alla costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, fatta salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Art. 6 – Oneri accessori

Il concessionario è tenuto al pagamento, se dovute, delle spese relative alla fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua e altre utenze e a partecipare, secondo le quote di spettanza, a tutte le spese inerenti le parti

comuni che la normativa vigente pone a carico del conduttore.

Qualora nel corso del contratto fosse verificata la possibilità di divisione tecnica delle utenze e di intestazione diretta delle stesse in capo al concessionario, questi si impegna a stipulare, a proprie cure e spese, i relativi contratti con le imprese erogatrici dei servizi.

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi al servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Il concessionario è tenuto a tal fine a presentare al soggetto gestore del servizio la dichiarazione di occupazione nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa in materia e a produrne copia all'Azienda.

Art. 7 - Manutenzione

Il mantenimento della pulizia e del decoro e la manutenzione ordinaria degli spazi oggetto del presente contratto, compresi gli spazi comuni ed eventuali pertinenze, sono a carico del concessionario.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Azienda forestale.

La manutenzione straordinaria migliorativa è a carico del concessionario, previa autorizzazione e supervisione dell'Azienda forestale.

L'Azienda forestale potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile.

Restano a carico del concessionario tutti gli interventi dovuti a un non corretto utilizzo delle infrastrutture, indipendentemente dal fatto che essi possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

Rimangono inoltre a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a

causa della mancanza di interventi di manutenzione della struttura qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare l'Azienda forestale di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione. Spetta a tal fine al concessionario l'onere di inoltrare tempestiva comunicazione all'Azienda di qualsiasi evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione. Per esigenze antincendio il locale è dotato di un estintore, la cui carica dovrà essere regolarmente controllata.

Art. 8 – Interventi di modifica

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica agli spazi oggetto della presente concessione ove manchi il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale. All'Azienda forestale è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato degli stessi, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile.

Art. 9 - Responsabilità

Il concessionario assume la custodia degli spazi oggetto del presente atto ed esonera l'Azienda forestale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività ivi svolte e conseguenti alla custodia degli stessi, anche per fatto di propri preposti ex articolo 2049 del codice civile, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'articolo 2051 e liberando conseguentemente l'Azienda forestale.

Il concessionario si impegna a stipulare una idonea polizza assicurativa a

copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile connessa all'attività dal medesimo svolta presso gli spazi oggetto della presente concessione, per danni subiti da terzi o arrecati a beni di terzi, manlevando espressamente l'Azienda forestale da ogni responsabilità.

Art. 10 – Condizioni d'uso

Il concessionario dovrà usare gli spazi oggetto della presente concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del codice civile e impegnandosi al rispetto del regolamento condominiale, ove presente, e, più in generale, delle regole di buon vicinato.

Il concessionario si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione atte ad evitare ogni pericolo o rischio per la sicurezza, obbligandosi al rispetto della vigente normativa in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' espressamente vietato sovraccaricare il pavimento dei locali oltre i limiti di legge, nonché depositare sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica.

L'Azienda forestale trattiene copia delle chiavi di accesso per casi di necessità o urgenza.

Il concessionario è tenuto, su semplice richiesta, a consentire l'accesso agli spazi a incaricati dell'Azienda forestale e per accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini e i controlli ritenuti necessari secondo competenza.

Art. 11 - Subconcessione

E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento degli spazi oggetto della presente concessione, salvo

quanto preventivamente autorizzato dall'Azienda forestale in via occasionale.

Art. 12 – Decadenza per inadempimento

L'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comportano, previa contestazione dell'addebito, la decadenza della concessione, oltre al risarcimento del danno e, in casi di particolare gravità, la sospensione o l'esclusione da future assegnazioni di spazi o strutture in gestione all'Azienda forestale.

La presente concessione decade di diritto, senza necessità di diffida, nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- perdita dei requisiti per l'assegnazione di spazi e strutture a enti e associazioni senza scopo di lucro;
- cessazione dell'attività dell'associazione;
- accertata inattività dell'associazione e non utilizzazione degli spazi oggetto della presente concessione;
- violazione del divieto di distogliere gli spazi assegnati dalla destinazione convenuta nel presente contratto;
- violazione del divieto di subconcessione;
- reiterati comportamenti comunque considerati dall'Azienda forestale gravemente incompatibili con le finalità istituzionali o gli interessi generali o diffusi della comunità;
- sopravvenuta inagibilità dell'immobile dichiarata dalle competenti Autorità, indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine.

In ogni caso la decadenza dalla concessione viene dichiarata dall'Azienda

	forestale mediante apposito provvedimento notificato al soggetto	
	concessionario.	
	Art. 13 - Riconsegna	
	Alla scadenza, se la concessione non verrà rinnovata, o in caso di revoca,	
	decadenza o al momento dell'esecutività del recesso, il concessionario ha	
	l'obbligo di restituzione nel termine di tre mesi.	
	Gli spazi dovranno essere restituiti all'Azienda forestale nelle medesime	
	condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo normale deperimento d'uso	
	e salvo che l'Azienda forestale intenda ritenerli così come adattati a seguito	
	dell'esecuzione dei lavori eventualmente assentiti, liberi e sgomberi da beni di	
	sua proprietà o dallo stesso detenuti o posseduti, previa sottoscrizione di	
	verbale di riconsegna.	
	In caso di inadempimento da parte del concessionario, l'Azienda forestale	
	provvederà allo sgombero degli spazi con successivo addebito delle spese	
	sostenute.	
	Resta comunque a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi	
	danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione senza titolo.	
	Art. 14 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dalla presente concessione ed in quanto applicabili si	
	intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.	
	Art. 15 – Privacy	
	Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano recipro-	
	camente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del	
	Reg. UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa.	
	Art. 16 – Spese contrattuali	
	9	

Le spese relative al presente atto sono a carico del concessionario.

Art. 17 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 –

Parte 1^ - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, lì

L'AZIENDA FORESTALE

IL CONCESSIONARIO

dott. Maurizio Fraizingher

GRUPPO CACCIATORI

FONTANA DEI GAI

Sig. Segatta Piermarco

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16.

Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE

IL CONCESSIONARIO

GRUPPO CACCIATORI

FONTANA DEI GAI

dott. Maurizio Fraizingher

Sig. Segatta Piermarco

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 21/05/2025 14:26:25

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834